

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 959/93 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1993

relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire circa i prodotti diversi dai cereali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, per assolvere le funzioni attribuite dal Trattato e dai regolamenti relativi alla politica agricola comune, la Commissione deve disporre di dati attendibili, comparabili e attuali, elaborati secondo metodi oggettivi, relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione dei prodotti vegetali diversi dai cereali;

considerando che va riconosciuta l'importanza del settore dei prodotti vegetali diversi dai cereali per l'organizzazione e la gestione dei mercati agricoli, il che implica che le necessarie indagini statistiche siano in sempre maggiore misura basate su norme comunitarie;

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita dai servizi statistici, nel corso di vari anni, in materia di indagini;

considerando che il presente regolamento ha lo scopo di determinare le informazioni statistiche da fornire, fissare un livello soddisfacente di attendibilità, definire le informazioni tecniche supplementari necessarie per valutare i dati relativi alla produzione, garantire l'obiettività e la rappresentatività delle indagini sulle superfici e sulla produzione mediante un ampio scambio di esperienze che si concretizzi in riunioni e relazioni e stabilire le scadenze da rispettare;

considerando che per certi prodotti vegetali diversi dai cereali è inoltre necessaria una comunicazione annua dei dati regionali;

considerando che è opportuno che la Commissione presenti dopo tre anni una relazione sull'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento, nonché,

se necessario, proposte volte a migliorare le indagini statistiche;

considerando che durante un periodo transitorio, le modifiche da apportare nei metodi statistici comportano per gli Stati membri un lavoro supplementare che richiede un contributo finanziario della Comunità per il periodo 1993-1995 il cui importo è stimato a un milione di ecu l'anno;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione delle indagini a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, occorre che la Commissione provveda alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e preveda le metodologie armonizzate per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, deve continuare la stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare tramite il comitato permanente di statistica agraria istituito con decisione 72/279/CEE ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I**Obiettivi***Articolo 1*

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati annuali relativi alla produzione e alla superficie delle colture diverse dai cereali, di cui agli articoli 2 e 6 del presente regolamento, nel rispetto del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 335 del 18. 12. 1992, pag. 35.

⁽²⁾ Parere reso il 12 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

SEZIONE II

Dati da trasmettere a livello nazionale

Articolo 2

1. In base alle definizioni di cui all'allegato I gli Stati membri trasmettono annualmente i dati relativi alla superficie principale e a quella secondaria per tutti i tipi di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II. Soltanto gli Stati membri specificati nell'allegato IX hanno l'obbligo di includere in un'indagine statistica annua le superfici secondarie e di comunicare i dati relativi a queste.

2. Gli Stati membri devono inoltre fornire dati sulle superfici principali foraggiere permanenti e su quelle destinate a colture permanenti nonché sulle altre superfici specificate alle lettere K, L, M e N dell'allegato II. Questi dati possono essere ottenuti, in tutto o in parte, per mezzo di tecniche di telerilevamento e tratti da fonti diverse dall'indagine generale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, fonti che non devono essere necessariamente indagini annuali.

3. Gli Stati membri trasmettono inoltre dati annuali sulla:

- resa media,
- produzione raccolta, per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato III.

SEZIONE III

Metodi, caratteristiche

Articolo 3

1. Per ciascun tipo di utilizzazione dei seminativi elencati nell'allegato II, i dati sulla superficie in coltivazione principale sono ottenuti in ogni Stato membro mediante un'indagine statistica generale annuale avente forma di censimento o di sondaggio rappresentativo. Tale indagine può avere per oggetto, oltre ai seminativi, anche le altre forme di utilizzazione delle superfici agricole.

2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sui seminativi ottenuti mediante l'indagine generale di cui al paragrafo 1.

3. Qualora per un determinato anno non siano disponibili indagini statistiche sulle colture permanenti, le foraggiere permanenti, e sulle particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), né esistano per tali voci stime annue basate su fonti comunitarie delle variazioni dell'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime relative a tali voci.

4. L'indagine generale di cui al paragrafo 1 è effettuata con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività e attendibilità.

5. Per effettuare l'indagine sull'utilizzazione dei terreni, gli Stati membri di cui all'allegato IX hanno facoltà di scelta fra due metodologie, definite nell'allegato I:

— il metodo del « tempo reale », che fa riferimento alla superficie principale al momento dell'indagine, con successiva integrazione di informazioni sulle superfici secondarie;

oppure

— la valutazione « a posteriori » dell'utilizzazione dei terreni (che si riferisce alle superfici principali e secondarie della stessa indagine) effettuata al termine della campagna agricola. Solo gli Stati membri di cui all'allegato IX devono precisare le superfici secondarie.

6. I dati relativi a superfici di importanza marginale di cui all'allegato VIII possono essere tratti da altre fonti che non rispondono ai requisiti del presente regolamento.

7. Per consentire l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente sezione, possono essere adottate disposizioni transitorie conformemente all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 4

1. Nel caso di indagini per campione sulle superfici principali dei seminativi coltivati, il campione deve essere selezionato in modo da risultare rappresentativo per almeno il 95 % della superficie totale di tali seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

I dati relativi alle superfici principali devono essere integrati da una stima, basata su dati provenienti da altre fonti, delle superfici non coperte dal campionamento, dei seminativi coltivati a prodotti vegetali diversi dai cereali.

2. Le indagini sui terreni destinati a colture permanenti, a foraggiere permanenti e alle altre particelle della superficie agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, devono essere le più rappresentative possibili. Le foraggiere permanenti comprendono anche le particelle della superficie agricola utilizzata al di fuori delle aziende agricole.

3. Le indagini per sondaggio sulle superfici principali dei seminativi devono essere impostate in modo tale che, in ciascuno Stato membro, per ciascuno dei gruppi di superfici principali elencati nell'allegato IV sia soddisfatto almeno uno dei criteri seguenti:

a) il coefficiente di variazione non superi quello indicato nell'allegato IV;

b) l'errore standard non superi quello indicato nell'allegato IV.

4. Il grado di precisione richiesto per la stima delle superfici foraggiere permanenti di quelle destinate alle colture permanenti e di altre particelle della superficie

agricola utilizzata, con l'esclusione dei seminativi, sarà deciso secondo la procedura di cui all'articolo 12 dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Le indagini sulla produzione raccolta e sulle rese sono eseguite con l'impiego di metodi statistici di riconosciuta validità quanto a qualità, obiettività ed attendibilità.

2. Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono tuttavia fare ricorso a fonti amministrative per sostituire i dati sulla produzione raccolta e sulle rese ottenuti mediante indagini di cui al paragrafo 1.

3. Il grado di precisione richiesto per la stima della produzione di ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato III è stabilito conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

4. Le eventuali informazioni supplementari richieste per l'ulteriore standardizzazione delle stime di produzione saranno decise in base alla procedura di cui all'articolo 12, dopo che gli Stati membri avranno trasmesso alla Commissione le relazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

SEZIONE IV

Dati da trasmettere a livello regionale

Articolo 6

1. I dati annuali relativi alle superfici coltivate, alle rese e alla produzione raccolta devono essere comunicati alla Commissione, per i prodotti elencati nell'allegato V e i livelli regionali indicati nell'allegato VI. Le superfici coltivate sono specificate nell'allegato V.

Qualora per un determinato anno a livello regionale non esistano dati sulle colture permanenti, sulle foraggere permanenti e sulle altre particelle della superficie agricola utilizzata (come indicato alle lettere K, L, M e N dell'allegato II), gli Stati membri hanno facoltà di fornire, per l'anno in questione, stime su dette voci, come indicato all'allegato V.

2. Gli Stati membri sono tenuti a fornire dati regionali sulle superfici e sui prodotti solo per le colture la cui superficie supera il livello dell'importanza marginale definita nell'allegato VIII.

3. Gli Stati membri devono fornire dati sulle superfici coltivate di cui all'allegato V e sulla produzione raccolta, per coltura, solo per le regioni più importanti. I dati per ciascun prodotto devono pertanto essere comunicati solo

per quelle regioni che complessivamente, disposte in ordine decrescente, rappresentano almeno l'80 % della superficie occupata da una coltura specifica rispetto alla superficie totale occupata da tale coltura nello Stato membro in questione.

SEZIONE V

Termini di trasmissione, scambio di esperienze e disposizioni transitorie

Articolo 7

1. L'anno civile nel corso del quale inizia il raccolto è denominato qui di seguito « anno del raccolto ».

2. Per i tipi di utilizzazione dei terreni elencati nell'allegato II, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati nazionali provvisori sulla superficie coltivata al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno del raccolto. I dati definitivi sulle superfici coltivate vanno trasmessi al più tardi entro il 1° aprile successivo all'anno del raccolto.

3. Le stime iniziali dei dati nazionali relativi alle rese e alla produzione raccolta per i prodotti specificati nell'allegato VII vengono comunicate al più tardi alle date limite indicate in questo. I dati provvisori relativi alle rese e alla produzione per i prodotti specificati nell'allegato III sono trasmessi al più tardi entro il 15 aprile e i dati definitivi al più tardi entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello del raccolto.

4. Nel caso in cui i dati relativi alla resa e alla produzione raccolta facciano riferimento a dati riveduti sulle superfici, vanno comunicati anche questi ultimi.

5. I dati regionali menzionati nell'articolo 6 vengono trasmessi contemporaneamente ai dati nazionali definitivi e devono essere coerenti con questi.

Articolo 8

1. Entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica particolareggiata illustrante il modo in cui sono rilevati i dati relativi alle superfici utilizzate, ai seminativi e alle superfici destinate alle singole colture. Inoltre, gli Stati membri devono illustrare come vengono rilevate la resa e la produzione nei rispettivi paesi ed eventualmente nelle regioni, indicando il grado di rappresentatività e attendibilità di tali dati. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, compila un sommario di tali relazioni.

2. Gli Stati membri informano entro tre mesi la Commissione di tutte le modifiche apportate alle informazioni fornite conformemente al precedente paragrafo 1.

3. Nel caso in cui da una relazione metodologica risulti che uno Stato membro non è in grado, nell'immediato, di provvedere agli adempimenti previsti dal presente regolamento e si riveli necessario apportare modifiche tecniche e metodologiche alle indagini, la Commissione, di concerto con lo Stato membro, può fissare un periodo transitorio, della durata massima di due anni, per l'attuazione di un programma di indagine previsto dal presente regolamento.

4. Le relazioni metodologiche, le disposizioni transitorie, la disponibilità e l'attendibilità dei dati e altre questioni inerenti all'applicazione del presente regolamento sono esaminate due volte all'anno in seno al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria.

Articolo 9

Entro la fine del 1995 la Commissione trasmette al Parlamento europeo al Consiglio:

- una relazione sull'esperienza acquisita con le indagini statistiche e le stime effettuate in applicazione del presente regolamento;
- se del caso, proposte intese a migliorare e ad armonizzare le disposizioni in vigore negli Stati membri.

Articolo 10

Gli allegati da I a IX sono eventualmente modificati in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

SEZIONE VI

Disposizioni finanziarie

Articolo 11

1. La Comunità accorderà agli Stati membri ogni anno, nel periodo 1993-1995, un contributo finanziario per il miglioramento delle basi metodologiche e della comparabilità dei dati di cui agli articoli 2 e 6; l'importo di detto contributo stimato necessario ammonta a un milione di ecu.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993.

2. L'autorità finanziaria determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio.

3. L'ammontare del contributo da concedere a ciascuno Stato membro sarà deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 sulla base delle domande presentate dagli Stati membri.

SEZIONE VII

Disposizioni finali

Articolo 12

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente della statistica agraria, in appresso denominato «comitato», è investito della questione dal suo presidente, sia per iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. HELVEG PETERSEN

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

I. UNITÀ DI RILEVAMENTO

Un'unità di rilevamento è costituita o dai seminativi, specificati all'allegato II, di un'azienda agricola⁽¹⁾ o, in alternativa, da uno degli appezzamenti di terreno prescelti come unità per un'indagine generale sui seminativi di uno Stato membro.

II.A. VALUTAZIONE A POSTERIORI DELL'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI

Le superfici principale e secondaria di un'unità di rilevamento sono classificate come segue:

Superficie di un'unità di rilevamento1. *Caso Generale*

La superficie principale di una determinata particella di un'unità di rilevamento, nel caso generale in cui la particella è occupata da una sola coltura durante un anno di raccolto, è inequivocabilmente definita da tale utilizzazione. (In questo caso la superficie secondaria della particella è uguale a zero).

2. *Casi particolari*2.1. *Colture successive*

Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata più di una volta nel corso di un anno di raccolto (« colture successive ») e la superficie ha ogni volta una sola coltura, la superficie principale è quella della coltura di valore superiore. Se il valore della produzione non consente di determinare qual è la coltura principale, si dovrà considerare tale la coltura che occupa il suolo per il periodo di tempo più lungo.

Superficie secondaria: tutte le altre utilizzazioni del suolo sono considerate superfici secondarie.

2.2. *Colture consociate*

Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata in un qualsiasi momento del periodo di vegetazione di un determinato anno di raccolto, da una combinazione di colture (« colture consociate »), la superficie principale è suddivisa proporzionalmente fra le colture.

Superficie secondaria: in questo caso non si ha una superficie secondaria.

2.3. *Combinazione di colture successive e consociate*

Superficie principale: se la particella del seminativo è utilizzata più di una volta nel corso di un anno di raccolto e con una combinazione di colture successive e colture consociate, ciascuna combinazione di colture che occupi il terreno durante lo stesso periodo di tempo è valutata separatamente; la combinazione o la coltura singola di valore superiore è considerata superficie principale. In questo caso tale superficie è utilizzata per « colture consociate » e la superficie principale è suddivisa proporzionalmente, tra le colture in questione.

Superficie secondaria: tutte le altre utilizzazioni sono considerate superfici secondarie.

II.B. VALUTAZIONE IN « TEMPO REALE » DELL'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI

La superficie principale o la superficie registrata di una determinata particella di un'unità di rilevamento è costituita dall'effettiva utilizzazione del seminativo al momento di un determinato anno di raccolto fissato come data di riferimento per l'indagine sull'utilizzazione dei terreni.

Nel caso di « colture consociate » (vedi punto II.A, 2.2) la superficie principale, o la superficie registrata, è suddivisa proporzionalmente fra le colture in questione.

Superficie secondaria o superficie aggiuntiva è allora definita quella che corrisponde a tutte le altre utilizzazioni prima o dopo la data di riferimento, durante l'anno di raccolto considerato.

⁽¹⁾ Decisione 89/651/CEE della Commissione del 26 ottobre 1989 (GU n. L 391 del 30. 12. 1989, pag. 1).

ALLEGATO II

SPECIFICA DELLE SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2

Caratteristiche	Codice Cronos	Superficie principale o superficie registrata (ha) (*)	Superficie secondaria o aggiuntiva (ha) (*)
A. Totale cereali (*)	1050		(*)
— Riso (*)	1250		(*)
B. Leguminose da granella	(+) 1300		
— Piselli da foraggio	(+) 1320		
— Altri piselli	1311		
— Fagioli e fave	(+) 1335 (incl. 1338)		
— Fagioli	(+) 1331		
— Lupini	(+) 1343		
— Altre leguminose da granella	1341, 1342, 1349		
C. Piantе sarchiate	(+) 1350		
— Patate	(+) 1360		
— Barbabietole da zucchero	(+) 1370		
— Barbabietole da foraggio	(+) 1381		
— Altre piante sarchiate (ad esempio, cavoli da foraggio, rutabaghe e navoni)	1382		
D. Piantе industriali	(+) 1400		
— Colza e ravizzone	(+) 1420		
— Semi di girasole	(+) 1450		
— Soia	(+) 1470		
— Lino da fibra o da olio	(+) 1520 + 1460		
— Cotone da fibra o da olio	(+) 1540 + 1490		
— Altri semi oleosi (ad esempio, papavero, senape, sesamo ecc.)	1480 (escl. 1490)		
— Canapa	(+) 1530		
— Tabacco	(+) 1550		
— Luppolo	(+) 1560		
— Altre piante industriali (ad esempio, piante tessili, piante medicinali, aromatiche e da condimento)	1570 + 1571		
E. Totale foraggio (di seminativi)	2600		
— Foraggi verdi di seminativi:	2610		
— Mais verde	(+) 2625		
— Altri foraggi verdi	2612, 2671, 2672 e 2673		
— Prati e pascoli temporanei	2680		
F. Ortaggi (fragole comprese)	1600 + 2260		(*)
— all'aperto o sotto tunnels (*)			
G. Fiori e piante ornamentali	3001		(*)
— all'aperto o sotto tunnels (*)			
H. Superfici per la produzione di sementi (*)	3310		(*)
I. Maggesi, incluso sovescio	2696		(*)
J. Seminativi (A - I) (*)	0001		(*)

Caratteristiche	Codice Cronos	Superficie principale o superficie registrata (ha) ^(*)	Superficie secondaria o aggiuntiva (ha) ^(*)
K. Colture foraggere permanenti (totali)	0002		(^(*))
L. Colture permanenti (fragole escluse)	(0003-2260)		(^(*))
di cui :			
Frutteti	2040		(^(*))
Vigneti	2410		(^(*))
Oliveti	2450		(^(*))
M. Colture praticate in serra ^(*)	1111		(^(*))
di cui :			
Ortaggi	1112	(^(*))	(^(*))
Fiori e piante ornamentali	1113	(^(*))	(^(*))
Colture permanenti	1114	(^(*))	(^(*))
N. Altre superfici inclusi orti familiari ^(*)	0004		(^(*))
O. Superficie agricola utilizzata.	0005		(^(*))
(A - I) + (K - N)			

(^(*)) I dati sui cereali e sul riso vengono già rilevati ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990.

(^(*)) Escluse le colture in serre o in ripari accessibili all'uomo (indagini sulla struttura delle aziende agricole, codici D/15, D/17 e G/07) e orti familiari.

(^(*)) Specificata conformemente alla decisione 89/651/CEE della Commissione, del 26 ottobre 1989, codice D/19.

(^(*)) Compresa le colture in serre o in ripari accessibili all'uomo: Ortaggi, Fiori e Piante ornamentali e tutte le colture permanenti.

(^(*)) L'invio del dato relativo agli orti familiari è facoltativo per Danimarca, Paesi Bassi e Regno Unito.

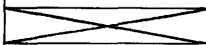
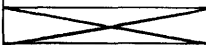
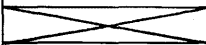
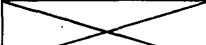
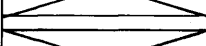
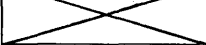
(^(*)) Vedi definizione di cui all'allegato I.

(+) Le caratteristiche figurano anche nell'allegato III.

(^(*)) Trasmissione dei dati facoltativa.

ALLEGATO III

SPECIFICA DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3

Caratteristiche	Codice Cronos	Resa (100 kg/ha)	Produzione (in 1 000 t)
B. Leguminose da granella	1300		
— Piselli da foraggio	1320		
— Fagioli e fave	1335 (incl. 1338)		
— Fagioli	1331		
— Lupini	1343		
C. Piante sarchiate	1350		
— Patate	1360		
— Barbabietole da zucchero	1370		
— Barbabietole da foraggio (*)	1381		
D. Piante industriali	1400		
— Colza e ravizzone	1420		
— Semi di girasole	1450		
— Soia	1470		
— Lino da olio	1460		
— Cotone da olio	1490		
— Cotone da fibra	1540		
— Lino da fibra	1520		
— Canapa	1530		
— Tabacco	1550		
— Luppolo	1560		
E. Prodotti raccolti come foraggio			
tra cui :			
— Mais verde (*)	2625		
— Prati e pascoli temporanei (*)	2680		

(*) Trasmissione facoltativa.

 = Non sono richiesti dati sulla resa.

NB: I dati sui cereali e sul riso vengono già rilevati ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990.

ALLEGATO IV

SPECIFICA DEL GRADO DI PRECISIONE DEI DATI RICHIESTO PER I GRUPPI DI
SUPERFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

Codice Cronos	Caratteristiche	Massimo coefficiente di correzione accettabile	Massimo errore quadratico medio accettabile
1300	B. Leguminose da granella	3 %	5 000 ha
1350	C. Piantе sarchiate	3 %	5 000 ha
1400	D. Piantе industriali	3 %	5 000 ha
2600	E. Totale foraggio (di seminativi) (1)	2 %	5 000 ha
1600 + 2260	F. Ortaggi (fragole comprese)	3 %	5 000 ha
2696	I. Maggese, incluso sovescio	3 %	5 000 ha

(1) Totale foraggio (di seminativi) comprende :

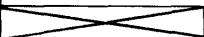
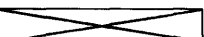
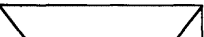
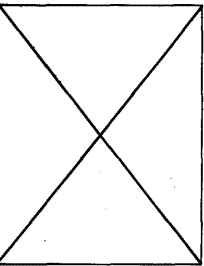
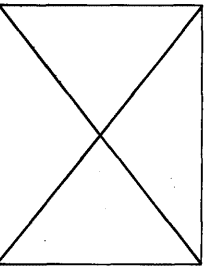
- a) Foraggi verdi di seminativi (codice Cronos 2610) e
- b) Prati e pascoli temporanei (codice Cronos 2680).

NB : Il grado di precisione per i cereali e per il riso è già fissato ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990.

Le lettere B, C, D, E, F ed I si riferiscono ad alcuni titoli dell'allegato II.

ALLEGATO V

SPECIFICA DELLE SUPERFICI E DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Caratteristiche	Codice Cronos	Superficie coltivata (?) (in 1 000 kg/ha)	Produzione (in 1 000 t)
B. Leguminose da granella (totale)	1300	•	
Sub C:			
— Barbabietole da zucchero	1370	•	•
Sub D:			
— Semi oleosi (1)	1410	•	
— Colza e ravizzone	1420	•	•
— Semi di girasole	1450	•	•
— Soia	1470	•	•
— Lino da olio e da fibra	1460 + 1520	•	
— Cotone da olio e da fibra	1490 + 1540	•	
— Tabacco	1550	•	•
I. Maggese, incluso sovescio	2696	•	
J. Seminativi (totale)	0001 + 2260	•	
K. Colture foraggere permanenti (totale)	0002	•	
L. Colture permanenti (totale)	0003 - 2260	•	
— Frutteti	2040	•	
— Vigneti	2410	•	
— Oliveti	2450	•	
O. Superficie agricola utilizzata (totale)	0005	•	

(1) Escluse le superfici coltivate a lino e a cotone da olio.

(2) Le superfici coltivate sono definite dalla somma delle superfici principali e secondarie o delle superfici registrate ed addizionali per gli Stati membri indicati nell'allegato IX, e le superfici principali per tutti gli altri Stati membri.

 = Non sono richieste informazioni.

• = Le informazioni devono essere trasmesse.

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, I, J, K, L ed O si riferiscono ad alcuni titoli dell'allegato II.

ALLEGATO VI

LIVELLI REGIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

Stati membri	Ripartizioni regionali
Belgique — België	Provinces/Provincies — Région wallonne/Vlaams Gewest
Denmark	—
Deutschland	Bundesländer
Ελλάδα	Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης ⁽¹⁾
España	Comunidades autónomas
France	Régions de programme
Ireland	—
Italia	Regioni
Luxembourg	—
Nederland	Provincies
Portugal	NUTS II ⁽¹⁾
United Kingdom	Standard regions

⁽¹⁾ I dati regionali devono essere forniti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

• NUTS • = Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

ALLEGATO VII

**TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, PER LA TRASMISSIONE DELLE
STIME DELLE RESE INIZIALI E DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI SELEZIONATI A LIVELLO NAZIONALE**

Caratteristiche	Codice Cronos	Termini di trasmissione	Resa media stimata (in 100 kg/ha)	Produzione raccolta stimata (in 1 000 t)
B — Piselli da foraggio	1320	1° ottobre		
— Fagioli e fave	1335 (incl. 1338)	1° ottobre		
C — Patate	1360	1° dicembre		
— Barbabietole da zucchero	1370	1° dicembre		
— Barbabietole da foraggio	1381	1° dicembre		
D — Colza e ravizzone	1420	1° novembre		
— Semi di girasole	1450	1° novembre		
— Soia	1470	1° dicembre		
— Lino da olio	1460	1° dicembre		
— Cotone da olio	1490	1° dicembre		
— Tabacco	1550	1° ottobre		

☒ = Non sono richiesti dati.

NB: I dati relativi ai cereali e al riso sono già rilevati ai sensi del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990.

ALLEGATO VIII

SUPERFICI D'IMPORTANZA MARGINALE E SUPERFICI DA INCLUDERE NELL'INDAGINE STATISTICA REGOLARE

Codice Cronos	Superficie principale o superficie registrata	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	
1300	B. Leguminose da granella Piselli da foraggio Altri piselli Fagioli e fave (incluso 1338) Fagioli Lupini Altre leguminose da granella	m	•	•	•	•	•	m	•	•	•	•	•	1
1320		-	•	•	m	m	•	m	•	•	•	m	•	2
1311		m	m	m	m	m	m	-	m	m	m	m	•	3
1335		m	-	m	•	•	•	m	•	m	m	m	•	4
1331		m	-	m	•	m	m	-	•	m	m	•	•	5
1343		-	-	m	m	m	m	-	m	-	m	m	m	6
1341		-	-	m	•	m	m	-	•	-	-	m	m	7
1342		-	-	m	•	m	m	-	•	-	-	m	m	
1349		-	-	m	•	m	m	-	•	-	-	m	m	
1350	C. Piantе sarchiate Patate Barbabietole da zucchero Barbabietole da foraggio Altre piante sarchiate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8
1360		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9
1370		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10
1381		•	•	•	-	m	•	•	•	m	m	m	m	11
1382		m	m	m	m	m	•	•	•	m	m	m	•	12
1400	D. Piantе industriali Colza e ravizzone Semi di girasole Soia Lino da fibra o da olio Cotone da fibra o da olio Altri semi oleosi (ad esempio papavero, senape, sesamo, ecc.) Canapa Tabacco Luppolo Altre piante industriali	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	13
1420		•	•	•	-	m	•	m	•	•	•	•	•	14
1430		-	-	m	•	m	•	-	•	-	-	•	•	15
1470		-	-	m	•	m	•	-	•	-	-	•	•	16
1460 + 1520		•	m	m	-	•	•	m	m	-	m	m	•	17
1490 + 1540		-	-	m	•	•	•	-	•	-	-	•	•	18
1480 (escl. 1490)		-	-	m	•	•	•	-	•	-	-	•	•	19
1530		m	m	m	m	m	m	-	m	•	m	-	•	20
1550		-	-	m	-	•	•	-	m	•	-	m	•	21
1560		m	-	m	•	m	•	-	m	•	-	m	•	22
1570 + 1571		m	-	m	-	m	m	-	m	•	-	m	•	23
2600	E. Totale foraggio (di seminativi) Foraggi verdi di seminativi Mais verde Prati e pascoli temporanei Altro foraggio verde	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
2610		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	25
2625		•	•	•	m	•	•	m	•	•	•	•	•	26
2680		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
2612		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	28
2671		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2672		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2673		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1600 + 2260	F. Ortaggi	•	•	•	•	•	•	m	•	m	•	•	•	29
3001	G. Fiori e piante ornamentali	m	m	•	•	m	•	m	•	m	•	m	•	30
3310	H. Superfici per la produzione di sementi	m	•	•	•	m	•	m	•	m	•	m	m	31
2696	I. Maggese, incluso sovescio	•	•	•	•	•	•	•	•	m	•	•	•	32

••• = Da includere nell'indagine statistica regolare citata all'articolo 3, paragrafo 1.

•m• = Superfici d'importanza marginale (cioè inferiori a 5 000 ha e all'1 % dei seminativi nei singoli Stati membri).

•-• = Coltivazione non praticata.

NB: Le lettere maiuscole B, C, D, E, F, G, H ed I si riferiscono ad alcuni titoli dell'allegato II.

ALLEGATO IX

Gli Stati membri indicati qui di seguito devono obbligatoriamente includere le superfici secondarie in una inchiesta statistica annuale :

- Grecia,
- Spagna,
- Italia,
- Portogallo.

Per la definizione di superficie secondaria vedi allegato I.
